

Allegato "A"

*SPECIFICHE OPERATIVE PER IL SERVIZIO DI CASSA
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE*

p r e m e s s o

- che l'INFN è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720 del 29 ottobre 1984 ed è, pertanto, sottoposto al regime di «tesoreria unica» di cui alla medesima legge ed ai successivi decreti attuativi del Ministero del Tesoro;
- che l'organizzazione dello stesso INFN, come previsto dal *Regolamento Generale dell'Istituto* (G.U. - Serie Generale - n. 48 del 27.2.01) e dal *Regolamento Generale delle Strutture* (G.U. - Serie Generale - n. 259 del 5.11.1998), è articolata in una unica Amministrazione Centrale con sede a Frascati in via Enrico Fermi 40 e nelle seguenti Strutture Periferiche:

Sezione INFN di Bari	via E. Orabona 4
Sezione INFN di Bologna	viale B. Pichat 6/2
Sezione INFN di Cagliari	strada provinciale per Sestu, Km. 1 - Monserrato
Sezione INFN di Catania	via S. Sofia 64
Sezione INFN di Ferrara	via G. Saragat 1, blocco C
Sezione INFN di Firenze	via G. Sansone 1 - Sesto Fiorentino
Sezione INFN di Genova	via Dodecaneso 33
Sezione INFN di Lecce	via Arnesano
Sezione INFN di Milano	via G. Celoria 16
Sezione INFN di Milano Bicocca	piazza della Scienza 3
Sezione INFN di Napoli	via Cintia, edificio G
Sezione INFN di Padova	via F. Marzolo 8
Sezione INFN di Pavia	via A. Bassi 6
Sezione INFN di Perugia	via A. Pascoli
Sezione INFN di Pisa	via F. Buonarroti 2
Sezione INFN di Roma	piazzale A. Moro 2
Sezione INFN di Roma Tor Vergata	viale Ricerca Scientifica 1
Sezione INFN di Roma Tre	via Vasca Navale 84
Sezione INFN di Torino	via P. Giuria 1
Sezione INFN di Trieste	via Padriciano 99
Centro del C.N.A.F. di Bologna	viale B. Pichat 6/2
Laboratori Nazionali di Frascati	via E. Fermi 40
Laboratori Nazionali del Gran Sasso	S.S. 17 bis, Km. 18,910 - Assergi (AQ)
Laboratori Nazionali di Legnaro (PD)	viale dell'Università 2
Laboratori Nazionali del Sud	via S. Sofia 44 - Catania
Amministrazione Centrale	via E. Fermi 40 - Frascati

- che, come previsto dal *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità* dell'INFN (G.U. - Serie Generale - n. 96 del 27.4.98) le suddette Strutture periferiche costituiscono Centri di Spesa con autonomia gestionale riferita anche all'emissione di mandati e reversali da estinguersi in sede decentrata;
- che, pertanto, il servizio di cassa dell'INFN, deve necessariamente essere svolto tramite un circuito bancario con movimenti giornalieri riepilogati presso l'Istituto bancario "cassiere", unico incaricato di trasmettere tutte le operazioni di incasso e di pagamento dell'INFN sulla contabilità speciale aperta presso la sola Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato;

art. 1

scopo, materia, limiti del servizio

L'Ente affida alla Banca affidataria in qualità di cassiere, il servizio di cassa dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture Periferiche dell'Ente stesso.

In relazione al servizio di cui al presente atto verranno accesi a nome dell'Ente appositi conti presso le località sedi delle Strutture INFN.

Il servizio verrà svolto nei giorni e nelle ore in cui i suoi sportelli sono aperti al pubblico.

La gestione finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'incarico avrà inizio il 1° gennaio 2009 con scadenza 31 dicembre 2013 e sarà svolto in conformità dei patti stipulati con il presente atto e delle disposizioni di cui alla legge 29.10.84, n. 720 e relative disposizioni integrative ed applicative, tenuto conto che l'Ente è incluso nella tabella A annessa alla citata legge.

Si prende atto che la Banca affidataria, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, dovrà effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dalle Strutture dell'Ente medesimo a valere sulla contabilità speciale INFN aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.

art. 2

riscossioni, obblighi dell'Ente

In relazione a quanto sopra, l'Ente delega il Cassiere ad incassare, previo accertamento del versante e della causale, le somme ad esso spettanti demandando allo stesso la facoltà di rilasciare, in luogo e vece dell'Ente, quietanza liberatoria delle somme riscosse.

L'Ente si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti Amministrazioni affinché gli ordinativi, da emettersi a proprio favore, vengano intestati (o comunque riferiti contabilmente) al Cassiere.

Le entrate saranno riscosse dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali), emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone all'uopo autorizzate dall'Ente secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

L'esazione delle somme di spettanza dell'Ente si intende fatta da parte del Cassiere senza l'onere del non riscosso per riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi. Il Cassiere, pertanto, non sarà tenuto ad intimare atti legali o presentare richiesta od impegnare comunque la propria responsabilità nella riscossione, restando sempre a cura

dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere la riscossione dei propri crediti.

Il Cassiere dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente medesimo, rilasciandone quietanza come sopra detto con la clausola "salvo i diritti dell'Ente", a meno che non si tratti di dono o elargizione incondizionata, nel qual caso il Cassiere indicherà sulla ricevuta la causale per la quale si asserisce di voler fare il versamento in favore dell'Ente.

Il Cassiere segnalerà immediatamente all'Ente tali incassi, indicando il nome del versante e la causale e richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossione.

art. 3 pagamenti

Il Cassiere si impegna ad effettuare tutti i pagamenti su piazza o fuori piazza o all'estero soltanto in base a ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Ente, su moduli da esso predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone all'uopo autorizzate dall'Ente, secondo quanto previsto dal successivo art. 4. I mandati dovranno essere evasi non più tardi di 4 giorni lavorativi consecutivi successivi alla consegna, eventuali proposte migliorative saranno valutate. Casi di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Amministrazione INFN interessata da parte del Direttore della Banca.

Il Cassiere, tuttavia, se specificatamente autorizzato dall'Ente, potrà dar corso al pagamento di spese quali, a titolo esemplificativo, imposte e tasse, canoni di acqua, luce, gas o telefono, pagamenti all'estero, ecc., anche senza i relativi mandati, i quali dovranno essere successivamente emessi dall'Ente su richiesta del Cassiere stesso.

Il Cassiere non assume alcuna responsabilità nei riguardi della percezione di somme a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto e di Imposta di Bollo, per le quali si limiterà ad attenersi alle indicazioni che l'Ente avrà cura di fornire; in difetto il Cassiere si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.

Di ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare sul mandato regolare quietanza dal beneficiario, ad eccezione dei pagamenti eseguiti, su espressa disposizione scritta dell'Ente, mediante:

- a) accredito in conto corrente postale a favore del creditore o mediante vaglia postale, con spese a carico del richiedente o dell'Ente; in tali casi dovranno essere allegati ai mandati le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione Postale;
- b) assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, con spese postali per la spedizione a mezzo posta ordinaria ovvero, su richiesta, a mezzo raccomandata o a mezzo assicurata a carico del beneficiario richiedente, ovvero dell'Ente;
- c) accreditamento sul conto corrente bancario del beneficiario, intrattenuto con lo stesso Istituto bancario contraente con esenzione dal pagamento delle commissioni di bonifico. Con altre Aziende di Credito con commissioni a carico del beneficiario o dell'Ente se specificatamente richiesto.

Le dichiarazioni di accreditamento o commutazione, di cui ai punti "b e c", che sostituiranno la quietanza del creditore, dovranno risultare sul mandato di pagamento mediante annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e firma del Cassiere.

I beneficiari dei mandati potranno essere avvisati direttamente dall'Ente solamente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Cassiere.

Il Cassiere non è tenuto a dar corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello in cifre, insufficiente indicazione del beneficiario o altro che rendesse incerta o troppo onerosa l'esecuzione dell'incarico.

art. 4 **firme autorizzate**

L'Ente dovrà preventivamente comunicare alla Banca le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni, nonché i "fac-simili" di firma.

Le su accennate comunicazioni saranno valide e vincolanti per il Cassiere dal giorno lavorativo successivo a quello nel quale saranno pervenute allo sportello del Cassiere stesso ove sono accesi i conti; fino alla predetta data saranno valide le preesistenti comunicazioni.

Per le necessità gestionali delle Sedi periferiche dell'Ente, l'Ente medesimo, nel dichiarare la piena autonomia amministrativa delle predette Sedi, autorizza il Cassiere stesso ad accendere d'ufficio appositi conti correnti intestati alle ripetute Sedi periferiche dell'Ente con propri sportelli ed eccezionalmente con eventuale altra Azienda di Credito corrispondente, preferibilmente seguendo comunque le indicazioni dell'Ente medesimo.

Su detti conti si potrà disporre con le modalità previste nei precitati artt. 2 e 3.

Al Cassiere dovranno essere comunicati con i criteri di cui al presente articolo i nominativi dei soggetti autorizzati con le relative modalità di firma e di operatività. I "fac-simili" di firma saranno raccolti in loco dallo sportello incaricato.

art. 5 **trasmissione ordinativi**

Gli ordinativi dovranno essere trasmessi dall'Ente al Cassiere accompagnati da elenchi, in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito contestualmente all'Ente, firmato "dal responsabile addetto del Cassiere" per presa in consegna.

Gli elenchi, numerati progressivamente, avranno l'indicazione del totale degli importi degli ordinativi consegnati.

art. 6 **limiti di pagamento**

I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti delle somme disponibili presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ovvero, nei limiti delle anticipazioni di cassa eventualmente accordate.

I pagamenti disposti dalle Strutture periferiche dell'Ente saranno eseguiti nei limiti del plafond stabilito dall'Ente medesimo, per ciascuna di esse.

art. 7

rendiconto, quadro di raccordo, esercizio finanziario

Il Cassiere provvederà a dare il rendiconto delle operazioni effettuate per conto dell'Ente su appositi moduli contenenti, fra l'altro, il numero e gli importi degli ordinativi eseguiti.

Il Cassiere dovrà fornire giornalmente all'Ente la distinta dei tiraggi di cassa ripartiti per ciascuna Struttura.

I mandati verranno riconsegnati all'Ente periodicamente, comunque non oltre dieci giorni lavorativi dal pagamento, con distinta in duplice esemplare, una della quale dovrà essere restituita dall'Ente al Cassiere firmato per ricevuta. A ciascun mandato dovrà essere allegata la relativa quietanza, o un timbro con firma del cassiere che confermi l'avvenuto pagamento.

Il Cassiere procederà ogni due mesi, ovvero a scadenza più ravvicinata quando da una delle parti sia ritenuto opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Ente.

Alla fine di ogni mese il Cassiere farà pervenire all'Ente l'estratto del proprio conto di cassa per capitali e la specifica delle reversali e dei mandati inestinti.

A chiusura annuale (31 dicembre di ogni anno) il Cassiere trasmetterà all'Ente l'ultimo foglio dell'estratto conto entro e non oltre il successivo mese di gennaio.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Cassiere restituirà all'Ente le reversali ed i mandati ineseguiti emessi nell'esercizio chiuso; detti ordinativi saranno accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una, controfirmata dall'Ente, sarà rilasciata al Cassiere a titolo di ricevuta.

L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli e a darne benestare al Cassiere, oppure a segnalare tempestivamente le eventuali osservazioni e differenze riscontrate.

Ogni comunicazione e invio di estratti conto all'Ente potranno essere eseguiti dalla Banca anche mediante lettera non raccomandata.

art. 8

sedi periferiche

Per quanto riguarda le necessità delle Strutture periferiche dell'Ente, lo stesso, può autorizzare l'apertura di apposito conto corrente per la gestione del fondo economale. Il conto sarà intestato ad un dipendente dell'Ente con funzioni di cassiere, come segue:

Cassiere dell'INFN - Gestione Fondo Economale - Sezione di, oppure Laboratori Nazionali di

Su tale conto è autorizzato ad operare il cassiere incaricato ed eventualmente il vice cassiere appositamente nominato.

La nomina dei cassieri, la loro conferma, o sostituzione, verrà notificata, di volta in volta, alla Banca affidataria, che trasmetterà l'aggiornamento alle singole filiali periferiche interessate. In caso di sostituzione del cassiere il conto corrente non dovrà essere variato.

Le condizioni da applicarsi sui conti correnti dei fondi economali delle Strutture saranno come di seguito specificato.

Ciascuna Struttura potrà aprire un conto corrente così intestato:

“Cassiere dell’INFN -Gestione Fondo Economale”

Sezione di

oppure

Laboratori Nazionali di

Su tale conto sarà autorizzato ad operare il cassiere incaricato, o eventualmente un suo sostituto, nel rispetto delle norme contenute nell’art. 31 del vigente regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’INFN. Le condizioni applicate dalla Banca affidataria riservate all’INFN dovranno essere:

- interessi attivi: aliquota 0,05% minimo
- spesa tenuta conto: esente
- blocchetti assegni: gratuiti
- imposta di bollo: nell’importo dovuto

Condizioni migliorative saranno oggetto di valutazione.

art. 9

amministrazione titoli e valori in deposito

Il Cassiere si obbliga a custodire ed amministrare eventuali titoli e valori di proprietà dell’Ente, alle più favorevoli condizioni consentite dagli accordi interbancari in vigore, seguendone le variazioni.

Il Cassiere si obbliga altresì a custodire ed amministrare, alle medesime condizioni eventuali titoli o valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente e di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza espresso ordine scritto dell’Ente.

art. 10

eventuali compensi - rimborso spese gestione

Il servizio di cassa è svolto a titolo gratuito.

art. 11

contributi liberali

La banca cassiere si impegna altresì a versare all’Ente in una soluzione, entro il primo trimestre di ogni anno un importo a titolo di contributo liberale. L’importo del contributo sarà oggetto di valutazione.

art. 12

penalità e recesso

In caso di ritardo nell’esecuzione dei pagamenti a favore dei beneficiari superiore a 3 giorni lavorativi rispetto al termine di cui all’art. 3 della presente convenzione, si applica una penale pari all’1% del valore dell’importo del pagamento ritardato, con un massimo di 500,00 euro per ciascun mandato pagato in ritardo.

L’INFN si riserva in ogni caso il diritto di risolvere il contratto in caso di reiterate e gravi inadempienze contrattuali.